



MULTA SEMAFORO ROSSO, NON BASTA UNA FRASE PRESTAMPATA PER LA CONTESTAZIONE DIFFERITA

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

1 IL FATTO

Un automobilista veniva sanzionato per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso, in violazione dell'**art. 146, comma 3, del Codice della Strada**.-

L'infrazione, rilevata mediante apparecchiatura elettronica, **non era stata contestata immediatamente** e nel verbale, la Polizia Municipale si era limitata a **richiamare genericamente l'art. 201 C.d.S.**, senza indicare le concrete ragioni che avevano impedito di fermare il veicolo.-

L'automobilista proponeva opposizione – [assistito dallo Studio Legale Matranga](#) – lamentando, tra gli altri motivi, proprio **l'insufficienza della giustificazione fornita per l'omessa contestazione immediata**.-

2 LA SENTENZA

Con sentenza n. 5879/2026, il **Giudice di Pace di Lecce, Dott. Raffaele Carluccio**, ha accolto il ricorso e annullato il verbale, affermando che **la mancata contestazione immediata non può essere giustificata attraverso formule generiche, prestampate o meramente riprodotte delle disposizioni di legge**, ma che **l'Amministrazione deve comunque indicare in maniera congrua ed effettiva le ragioni che hanno impedito di fermare il veicolo**.-

Il semplice richiamo all'art. 201 C.d.S., privo di riferimenti alle circostanze concrete dell'accertamento, è stato ritenuto insufficiente, risolvendosi in una **motivazione soltanto apparente**, qualificata come «una clausola di stile ciclostilata».-